

## Sovraindebitamento

13 dicembre 2016

Attraverso l' O.C.C. viene nominata una figura professionale (chiamata "gestore" o "compositore") che si occupa di costruire insieme al suo assistito un percorso (guidato) di risoluzione del debito. Questo percorso segue una precisa procedura che prevede il coinvolgimento dei diretti creditori - privati, ma anche Equitalia, banche e Cofidi - per pianificare una via d'uscita e arrivare a ridurre, posticipare, rateizzare o addirittura annullare i debiti.

### COME FUNZIONA

Il Debitore, grazie ad un Gestore (un Commercialista o un Avvocato) designato dall'Organismo, può richiedere di beneficiare di una delle 3 procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento:

proposta di accordo del debitore;  
piano del consumatore;  
liquidazione del patrimonio.

Il procedimento si svolge sotto il controllo del Tribunale.

Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l'esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di accordo del debitore o al piano del consumatore: mettendo a disposizione anche un piccolo patrimonio si può ottenere la liberazione di tutti i debiti pregressi, il c.d. "fresh start", una "ripartenza", una seconda "chance".

### CHI PUO' RIVOLGERSI AL SERVIZIO

Possono beneficiare del servizio i Debitori che non possono ricorrere alle procedure concorsuali - in primis al concordato preventivo - e che si trovino in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni prese (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni. In particolare:

- Piccoli imprenditori non soggetti al fallimento
- Fondazioni e associazioni
- Lavoratori autonomi
- Professionisti
- Imprenditori agricoli
- Consumatori

Il Debitore non deve però aver già fatto ricorso ad uno dei tre procedimenti negli ultimi cinque anni.

### COSA FARE

Per intraprendere il percorso, il debitore deve depositare la domanda di ammissione ai servizi di composizione delle crisi da sovraindebitamento presso la Segreteria dell'O.C.C., con allegati:

- l'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
- l'elenco di tutti beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- l'attestazione di fattibilità del piano a cura dell'O.C.C.;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e il certificato dello stato di famiglia.

Ricevuta la domanda, il Gestore della crisi nominato dall' O.C.C. assiste il debitore nell'elaborare il piano di ristrutturazione e nel formulare la proposta ai creditori, verifica la correttezza dei dati contenuti nella proposta di accordo

e nei documenti allegati, si occupa delle comunicazioni con i creditori e delle formalità burocratiche.

Una volta completato, il piano va depositato presso il Tribunale di residenza del debitore per essere sottoposto al giudice competente. Successivamente viene fissata un'udienza in Tribunale, dove i creditori possono fare le loro osservazioni e contestazioni. A quel punto la decisione finale sull'ammissibilità del piano spetta al giudice: se il piano viene ritenuto fattibile e il debitore meritevole, si procede alla sospensione di tutte le procedure esecutive.

#### QUANDO RIVOLGERSI ALL'O.C.C.

Non appena il Debitore inizia ad accorgersi di non riuscire più a far fronte alle obbligazioni assunte: quando i Creditori iniziano ad aggredire giudizialmente il patrimonio&hellip;è troppo tardi (il patrimonio verrà comunque perso e non si otterrà la liberazione dai debiti neppure con la perdita del patrimonio stesso)!

#### QUANTO COSTA

Il Gestore incaricato dall'Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima- approvato dal Responsabile dell'Organismo - del costo del procedimento.

#### QUANTO DURA

Dalla presentazione della proposta/piano al giudice all'omologazione non possono trascorrere più di sei mesi.

#### NORMATIVA

Legge n.3 del 27 gennaio 2012